

1.

Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica Italiana (*Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 27 dicembre 1947), entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

(Estratto)

PRINCIPI FONDAMENTALI

2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

3. ⁽¹⁾ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

⁽¹⁾ In attuazione di questo articolo si veda la L. 2 dicembre 1991, n. 390, contenente norme sul diritto agli studi universitari.

●●●● GIURISPRUDENZA

● Deve essere dichiarata non fondata la questione di costituzionalità relativa alla retroattività del riconoscimento della spettanza dell'indennità giudiziaria durante i periodi di astensione obbligatoria a tutti i magistrati in maternità, che, invece, opera soltanto limitatamente ai casi successivi alla modifica apportata dall'art. 1, comma 325, legge n. 311 del 2004. La mancata interpretazione retroattiva della norma non viola, infatti, i principi di ragionevolezza e di eguaglianza, poiché non determina una disparità di trattamento con la generalità delle dipendenti statali, i magistrati (uomini e donne) in servizio. Inoltre, non viola i principi costituzionali in materia di protezione della famiglia, della maternità e dell'infanzia, perché la mancata erogazione della indennità giudiziaria non può fare considerare il trattamento complessivamente assicurato alla donna magistrato insufficiente ai fini della tutela garantita alla famiglia ed ai figli dagli artt. 29 e 30 Cost. * Corte cost., 19 dicembre 2012, n. 295.

● È costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare. In tale ipotesi, infatti, la madre, una volta dimessa e pur in congedo obbligatorio, non può svolgere alcuna attività per assistere il figlio ricoverato; nel frattempo, però, il periodo di astensione

obbligatoria decorre, ed ella è obbligata a riprendere l'attività lavorativa quando il figlio deve essere assistito a casa, sicché il fine di proteggere il rapporto, che dovrebbe instaurarsi tra madre e figlio nel periodo immediatamente successivo alla nascita, rimane di fatto eluso. Detta previsione, pertanto, si pone in contrasto sia con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento - privo di ragionevole giustificazione - tra il parto a termine e il parto prematuro, sia con i precetti costituzionali posti a tutela della famiglia (artt. 29, primo comma, 30, 31 e 37, primo comma, Cost.). * Corte cost., 19 dicembre 2012, n. 295.

- La Corte Costituzionale, a seguito di un ricorso riguardante un conflitto di attribuzione tra Regione Campania e Stato, ha avuto l'occasione di pronunciarsi in merito all'affermazione della parità di genere nella composizione degli organi non elettivi e in particolare delle Giunte regionali. Nel caso di specie, i giudici sono stati chiamati a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 46, co. 3 dello Statuto della Regione Campania, che prevede che nei suddetti organi sia garantita un'equilibrata presenza dei due sessi. A riprova dell'importanza attribuita anche a questo aspetto delle pari opportunità in politica, e nonostante il ricorso sia stato considerato inammissibile, essi hanno comunque fornito alcune indicazioni in merito al valore del principio delle pari opportunità contenuto in quello (e in ogni altro) Statuto regionale, ritenendolo di natura precettiva (e non puramente programmatica) e quindi in grado di creare dei veri e propri vincoli a cui anche un Presidente di Giunta regionale ha il dovere di attenersi, finanche quando prende decisioni in cui gode di ampia discrezionalità politica, come la nomina degli assessori regionali. * Corte cost., 5 aprile 2012, n. 81.

- Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del D.Lgs. 26/3/2001, n. 151, sollevata in relazione agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31, Cost., nella parte in cui esso, nel fare esclusivo riferimento alle «libere professioniste», non prevede il diritto del padre libero professionista di percepire, in alternativa alla madre biologica, l'indennità di maternità. Infatti, le norme poste direttamente a protezione della filiazione biologica, oltre ad essere finalizzate alla protezione del nascituro, hanno come scopo la tutela della salute della madre nel periodo anteriore e successivo al parto, risultando, quindi, di tutta evidenza che, in tali casi, la posizione di quest'ultima non è assimilabile a quella del padre. * Corte cost., 28 luglio 2010, n. 285.

- Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 - il quale prevede la cosiddetta "preferenza di genere" - promossa in riferimento agli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione. L'espressione della doppia preferenza è meramente facoltativa per l'elettore, il quale ben può esprimerne una sola, indirizzando la sua scelta verso un candidato dell'uno o dell'altro sesso. Solo se decide di avvalersi della possibilità di esprimere una seconda preferenza, la scelta dovrà cadere su un candidato della stessa lista, ma di sesso diverso da quello del candidato oggetto della prima preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, l'invalidità colpisce soltanto la seconda preferenza, ferma restando pertanto la prima scelta dell'elettore. Ne discende che la regola censurata non è in alcun modo idonea a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificialmente la composizione della rappresentanza consiliare. Pertanto, non vi sono, in base alla norma censurata, candidati più favoriti o più svantaggiati rispetto ad altri, ma solo una eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare. * Corte cost., 14 gennaio 2010, n. 4. In tema, v. citate sentenze n. 49/2003, n. 422/1995.

- Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 37, 97, 104 e 108 della Costituzione, dell'art. 3 della legge 19/2/1981, n. 27, nella parte in cui, per il personale di magistratura, vieta la corresponsione dell'indennità da esso prevista nel periodo di astensione obbligatoria per maternità. Non sussiste la denunciata disparità di trattamento tra magistrati e impiegati amministrativi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, poiché la mancanza di omogeneità tra le due categorie di dipendenti e il diverso meccanismo di determinazione del trattamento retributivo escludono la possibilità di istituire un simile raffronto; né la mancata erogazione dell'indennità giudiziaria vale a far considerare il trattamento complessivamente assicurato alla donna magistrato come insufficiente ai fini della tutela imposta dalla norma costituzionale, mentre non pertinente è il richiamo all'art. 97 Cost., non potendo esso essere invocato al fine di giustificare la pretesa al conseguimento di miglioramenti economici. * Corte cost., 14 luglio 2006, n. 290.

- Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26/3/2001, n. 151, nella parte in cui prevedono il principio che al padre spetta di percepire in alternativa alla madre l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima. La previsione che solo alle madri libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza, e non anche al padre libero professionista, sia riconosciuta

un'indennità di maternità (art. 70), estesa dall'art. 72, primo comma, all'ipotesi di adozione o affidamento, laddove l'art. 31 del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2001 stabilisce, per il caso di adozione o affidamento, che il congedo di maternità di cui ai precedenti artt. 26, primo comma, e 27, primo comma, nonché il congedo di paternità di cui all'art. 28 spettano, a determinate condizioni, anche al padre lavoratore, rappresenta un vulnus sia del principio di parità di trattamento tra le figure genitoriali e fra lavoratori autonomi e dipendenti, sia del valore della protezione della famiglia e della tutela del minore, apparendo discriminatoria l'assenza di tutela che si realizza nel momento in cui, in presenza di una identica situazione e di un medesimo evento, alcuni soggetti si vedono privati di provvidenze riconosciute, invece, in capo ad altri che si trovano nelle medesime condizioni. Rimane comunque riservato al legislatore il compito di approntare un meccanismo attuativo che consenta anche al lavoratore padre un'adeguata tutela. * Corte cost., 14 ottobre 2005, n. 385.

● È costituzionalmente illegittimo l'art. 72 del decreto legislativo 26/3/2001, n. 151, nella parte in cui non prevede che, nel caso di adozione internazionale, l'indennità di maternità spetti nei tre mesi successivi all'ingresso del minore adottato o affidato, anche se abbia superato i sei anni di età. È, infatti, manifesta l'irragionevolezza della previsione normativa che attribuisce alle libere professioniste l'indennità di maternità a condizione che il minore non abbia superato i sei anni di età, senza distinzione tra adozione nazionale ed internazionale: né è dato individuare elementi che giustifichino la differenza di trattamento delle libere professioniste rispetto a quello stabilito, nella medesima ipotesi dell'adozione internazionale, non solo per le lavoratrici dipendenti, ma anche per quelle autonome – categoria senz'altro equiparabile a quella 'de qua' –, atteso che le medesime ragioni che hanno indotto il legislatore del 1998 all'ampliamento della tutela ricorrono in tutte le adozioni internazionali, indipendentemente dall'attività lavorativa dei genitori adottanti (e risultando la denunciata limitazione piuttosto addebitabile ad un difetto di coordinamento delle norme trasfuse nel nuovo testo unico). * Corte cost., 23 dicembre 2003, n. 371.

● La norma che prescrive che le liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta debbano comprendere, a pena di invalidità, candidati di entrambi i sessi, costituisce una legittima espressione sul piano legislativo dell'intento di realizzare la finalità promozionale espressamente sancita dallo statuto speciale in vista dell'obiettivo di equilibrio della rappresentanza, senza che ciò incida in alcun modo sui diritti dei cittadini, sulla libertà di voto degli elettori e sulla parità di "chances" delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale, né sul carattere unitario della rappresentanza elettiva. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, e 7, comma 1, della legge regionale della Valle d'Aosta 13/11/2002, n. 21, già modificata dalle leggi regionali 11/3/1993, n. 13 e 1°/9/1997, n. 31, e della legge regionale 19/8/1998, n. 47, sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione. * Corte cost., 13 febbraio 2003, n. 49.

● È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 l. 29/12/1987 n. 546, nella parte in cui limita la misura dell'indennizzo per maternità spettante alle lavoratrici autonome ai tre mesi successivi alla data effettiva del parto e non consente loro, in caso di parto prematuro, di ottenere un'ulteriore indennità, corrispondente al lasso di tempo che intercorre tra la data del parto effettivo e quella del parto presunto, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 Cost. (in motivazione la Corte costituzionale precisa che l'art. 4 l. 546/87 deve essere interpretato nel senso, conforme alla Costituzione, che l'indennità spetta in ogni caso per la durata complessiva di mesi cinque). * Corte cost., 28 novembre 2002, n. 495.

● Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (in tema di provvidenze per il personale della magistratura), nella parte in cui esclude la corresponsione della speciale indennità ivi prevista durante i periodi di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità di cui agli artt. 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in quanto - premesso che, come già osservato dalla Corte (sentenza n. 238/1990), la corresponsione dell'indennità in esame è strettamente connessa all'effettiva prestazione del servizio, essendo espressamente collegata ai particolari "oneri" che i magistrati "incontrano nello svolgimento della loro attività"; e considerato che, anche durante il periodo di aspettativa per infermità derivante da riconosciuta causa di servizio, l'emolumento 'de quo' non viene corrisposto, non sussistendo gli oneri in relazione ai quali tale indennità è stata istituita, a causa della mancata concreta prestazione del servizio - non risultano argomenti decisivi per ritenere che la norma impugnata non assicuri adeguata protezione alla donna magistrato assente per maternità, alla quale, peraltro, viene conservato, nella sua interezza, lo stipendio. * Corte cost., 24 dicembre 1996, n. 407.

● Posto che l'art. 3, primo comma, e soprattutto l'art. 51, primo comma, garantiscono l'assoluta eguaglianza fra i due sessi nella possibilità di accedere alle cariche pubbliche elettive, nel senso che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può mai essere assunta come requisito di eleggibilità, ne consegue che altrettanto deve affermarsi per quanto riguarda la "candidabilità". Infatti, la possibilità di essere presentato candidato da coloro ai quali (siano essi organi di partito, o gruppi di elettori) le diverse leggi elettorali, amministrative, regionali o politiche attribuiscono la facoltà di presentare liste di candidati o candidature singole, a seconda dei diversi sistemi elettorali in vigore, non è che la condizione pregiudiziale e necessaria per poter essere eletto, per beneficiare quindi in concreto del diritto di elettorato passivo sancito dal richiamato primo comma dell'art. 51. Viene pertanto a porsi in contrasto con i suddetti parametri costituzionali la norma di legge che imponga nella presentazione delle candidature alle cariche pubbliche elettive qualsiasi forma di quote in ragione del sesso dei candidati, pur riconoscendosi che misure siffatte, costituzionalmente illegittime se imposte per legge, possono invece essere valutate positivamente ove siano liberamente adottate da partiti politici, associazioni o gruppi che partecipano alle elezioni, anche con apposite previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti concernenti la presentazione delle candidature. Come è significativamente avvenuto con l'appello del Parlamento europeo (risoluzione n. 169 del 1988) affinché siano stabilite quote di riserva per le candidature femminili, appello indirizzato ai partiti politici e non ai governi e ai parlamenti nazionali, con implicita conferma, in questo campo, dell'impraticabilità, della via di soluzioni legislative. * Corte cost., 12 settembre 1995, n. 422.

● La funzione dell'astensione "obbligatoria" dal lavoro (nei primi tre mesi di vita del bambino) e dei riposi giornalieri (entro l'anno dal parto) non si esaurisce nella tutela della salute della madre, ma va ricondotta anche (o, nei casi di adozione e di affidamento preadottivo, esclusivamente) alle esigenze di tutela del minore, al quale deve essere assicurata, nell'ambito della famiglia, quell'assistenza materiale ed affettiva che è indispensabile per lo sviluppo della sua personalità, e che anche il padre è idoneo a prestare. Non v'è, perciò, ragione di negare al padre lavoratore il diritto di avvalersi dei suddetti benefici nel caso in cui manchi ogni possibilità di assistenza all'infante da parte della madre (lavoratrice o meno). L'omesso riconoscimento di tale diritto determina un'ingiusta discriminazione rispetto alle madri adottive e affidatarie; penalizza i minori rimasti privi di assistenza materna, impedendo la più assidua presenza dell'unico genitore in grado di assicurarla; e, soprattutto, contrasta con il complesso di valori posti a tutela della famiglia nella sua interezza e, in particolare, del minore, che, nell'ambito di essa, è il soggetto bisognoso di più accurata protezione. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 29, comma primo, 30, comma primo, 31 e 37, comma primo, Cost. - l'art. 7 della l. 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non prevede che il diritto all'astensione dal lavoro e il diritto al godimento dei riposi giornalieri, riconosciuti alla sola madre lavoratrice rispettivamente dagli artt. 6, l. n. 903 cit., 4, lett. c), e 10, l. 30 dicembre 1971, n. 1204, siano riconosciuti anche al padre lavoratore ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità (non potendo la Corte prendere in considerazione impedimenti dovuti "ad altre cause" non meglio definite e comunque diverse dalla situazione di fatto emerse nei giudizi principali). * Corte cost., 19 gennaio 1987, n. 1.

● L'art. 2, comma primo, del D.P.R. n. 597 del 1973, nel disporre che unico soggetto passivo dell'imposta personale sui redditi sia tra i due coniugi non separati solo il marito, determina un trattamento giuridico diverso tra i coniugi con conseguente violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione: la detta disparità di trattamento, infatti, non si presenta adeguatamente e razionalmente giustificata e, con particolare riferimento all'art. 29 della Costituzione, non può dirsi che essa tenda a realizzare un limite alla eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi in funzione della garanzia dell'unità familiare. * Corte cost., 15 luglio 1976, n. 179.

● Erano state sollevate - con riguardo agli artt. 2, 3, 4, 13, 15, 24, 27, 29, 31, 35, 37, 53 e 76 Cost. questioni di legittimità costituzionale delle norme sul cumulo dei redditi fra coniugi non separati legalmente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - di cui agli artt. 2 legge 9 ottobre 1971, n. 825; 15,16,17,19,20 e 30 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; 4 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 1,46,56 e 57 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 -, e specificamente dell'art. 1, comma terzo, D.P.R. del 1973 n. 600, secondo cui ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente, ed in unico contesto, i redditi propri ed a lui imputabili, prospettando anche il contrasto con il principio di eguaglianza poiché nel caso in cui oggetto di imputazione siano i redditi della moglie solo il marito, e non anche il coniuge, sarebbe soggetto all'obbligo della dichiarazione. Secondo la Corte la valutazione della dedotta disparità di trattamento, e quindi la decisione della relativa questione di legittimità costituzionale non potrebbero aversi se non congiuntamente alla considerazione del contenuto e della portata dell'art. 2, comma primo, D.P.R. n. 597 del 1973 attinente alla soggettività passiva di imposta.

Pertanto ha ritenuto di sollevare previamente, risultandone la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma - in riferimento agli artt. 3,29 e 24 Cost. - poiché nell'ipotesi in cui soggetto passivo dell'imposta sia il marito e siano a lui imputati i redditi della moglie, si pone in essere un trattamento differenziato, nonostante la parità morale e giuridica dei coniugi, e senza che la disparità si presenti razionalmente giustificata, o funzionalizzata alla garanzia dell'unità familiare, e tale trattamento differenziato si pone o si risolve anche sul terreno della tutela in giudizio dei diritti e degli interessi. * Corte cost., 10 ottobre 1975, n. 230.

PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI

37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

●●●● GIURISPRUDENZA

- Deve essere dichiarata non fondata la questione di costituzionalità relativa alla retroattività del riconoscimento della spettanza dell'indennità giudiziaria durante i periodi di astensione obbligatoria a tutti i magistrati in maternità, che, invece, opera soltanto limitatamente ai casi successivi alla modifica apportata dall'art. 1, comma 325, legge n. 311 del 2004. La mancata interpretazione retroattiva della norma non viola, infatti, i principi di ragionevolezza e di eguaglianza, poiché non determina una disparità di trattamento con la generalità delle dipendenti statali, i magistrati (uomini e donne) in servizio. Inoltre, non viola i principi costituzionali in materia di protezione della famiglia, della maternità e dell'infanzia, perché la mancata erogazione della indennità giudiziaria non può fare considerare il trattamento complessivamente assicurato alla donna magistrato insufficiente ai fini della tutela garantita alla famiglia ed ai figli dagli artt. 29 e 30 Cost. * Corte cost., 19 dicembre 2012, n. 295.

- È costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare. In tale ipotesi, infatti, la madre, una volta dimessa e pur in congedo obbligatorio, non può svolgere alcuna attività per assistere il figlio ricoverato; nel frattempo, però, il periodo di astensione obbligatoria decorre, ed ella è obbligata a riprendere l'attività lavorativa quando il figlio deve essere assistito a casa, sicché il fine di proteggere il rapporto, che dovrebbe instaurarsi tra madre e figlio nel periodo immediatamente successivo alla nascita, rimane di fatto eluso. Detta previsione, pertanto, si pone in contrasto sia con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento - privo di ragionevole giustificazione - tra il parto a termine e il parto prematuro, sia con i precetti costituzionali posti a tutela della famiglia (artt. 29, primo comma, 30, 31 e 37, primo comma, Cost.). * Corte cost., 19 dicembre 2012, n. 295.

- Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 37, 97, 104 e 108 della Costituzione, dell'art. 3 della legge 19/2/1981, n. 27, nella parte in cui, per il personale di magistratura, vieta la corresponsione dell'indennità da esso prevista nel periodo di astensione obbligatoria per maternità. Non sussiste la denunciata disparità di trattamento tra magistrati e impiegati amministrativi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, poiché la mancanza di omogeneità tra le due categorie di dipendenti e il diverso meccanismo di determinazione del trattamento retributivo escludono la possibilità di

istituire un simile raffronto; né la mancata erogazione dell'indennità giudiziaria vale a far considerare il trattamento complessivamente assicurato alla donna magistrato come insufficiente ai fini della tutela imposta dalla norma costituzionale, mentre non pertinente è il richiamo all'art. 97 Cost., non potendo esso essere invocato al fine di giustificare la pretesa al conseguimento di miglioramenti economici. * Corte cost., 14 luglio 2006, n. 290.

- È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 l. 29/12/1987 n. 546, nella parte in cui limita la misura dell'indennizzo per maternità spettante alle lavoratrici autonome ai tre mesi successivi alla data effettiva del parto e non consente loro, in caso di parto prematuro, di ottenere un'ulteriore indennità, corrispondente al lasso di tempo che intercorre tra la data del parto effettivo e quella del parto presunto, in riferimento agli art. 3, 31 e 37 Cost. (in motivazione la Corte costituzionale precisa che l'art. 4 l. 546/87 deve essere interpretato nel senso, conforme alla Costituzione, che l'indennità spetta in ogni caso per la durata complessiva di mesi cinque). * Corte cost., 28 novembre 2002, n. 495.

- Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (in tema di provvidenze per il personale della magistratura), nella parte in cui esclude la corresponsione della speciale indennità ivi prevista durante i periodi di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità di cui agli artt. 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in quanto - premesso che, come già osservato dalla Corte (sentenza n. 238/1990), la corresponsione dell'indennità in esame è strettamente connessa all'effettiva prestazione del servizio, essendo espressamente collegata ai particolari "oneri" che i magistrati "incontrano nello svolgimento della loro attività"; e considerato che, anche durante il periodo di aspettativa per infermità derivante da riconosciuta causa di servizio, l'emolumento 'de quo' non viene corrisposto, non sussistendo gli oneri in relazione ai quali tale indennità è stata istituita, a causa della mancata concreta prestazione del servizio - non risultano argomenti decisivi per ritenere che la norma impugnata non assicuri adeguata protezione alla donna magistrato assente per maternità, alla quale, peraltro, viene conservato, nella sua interezza, lo stipendio. * Corte cost., 24 dicembre 1996, n. 407.

TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini ⁽¹⁾.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

(1) L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 1 della L. cost. 30 maggio 2003, n. 1.

●●● GIURISPRUDENZA

- La Corte Costituzionale, a seguito di un ricorso riguardante un conflitto di attribuzione tra Regione Campania e Stato, ha avuto l'occasione di pronunciarsi in merito all'affermazione della parità di genere nella composizione degli organi non elettivi e in particolare delle Giunte regionali. Nel caso di specie, i giudici sono stati chiamati a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 46, co. 3 dello Statuto della Regione Campania, che prevede che nei suddetti organi sia garantita un'equilibrata presenza dei due sessi. A riprova dell'importanza attribuita anche a questo aspetto delle pari opportunità in politica, e nonostante il ricorso sia stato considerato inammissibile, essi hanno comunque fornito alcune indicazioni in merito al valore del principio delle pari opportunità contenuto in quello (e in ogni altro) Statuto regionale, ritenendolo di natura precettiva (e non puramente programmatica) e quindi in grado di creare dei veri e propri vincoli a cui anche un Presidente di Giunta regionale ha il dovere di attenersi, finanche quando prende decisioni in cui gode di ampia discrezionalità politica, come la nomina degli assessori regionali. * Corte cost., 5 aprile 2012, n. 81.

- Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 - il quale prevede la cosiddetta "preferenza di genere" - promossa in riferi-

mento agli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione. L'espressione della doppia preferenza è meramente facoltativa per l'elettore, il quale ben può esprimerne una sola, indirizzando la sua scelta verso un candidato dell'uno o dell'altro sesso. Solo se decide di avvalersi della possibilità di esprimere una seconda preferenza, la scelta dovrà cadere su un candidato della stessa lista, ma di sesso diverso da quello del candidato oggetto della prima preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, l'invalidità colpisce soltanto la seconda preferenza, ferma restando pertanto la prima scelta dell'elettore. Ne discende che la regola censurata non è in alcun modo idonea a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare. Pertanto, non vi sono, in base alla norma censurata, candidati più favoriti o più svantaggiati rispetto ad altri, ma solo una eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare. * Corte cost., 14 gennaio 2010, n. 4. In tema, v. citate sentenze n. 49/2003, n. 422/1995.

● La norma che prescrive che le liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta debbano comprendere, a pena di invalidità, candidati di entrambi i sessi, costituisce una legittima espressione sul piano legislativo dell'intento di realizzare la finalità promozionale espressamente sancita dallo statuto speciale in vista dell'obiettivo di equilibrio della rappresentanza, senza che ciò incida in alcun modo sui diritti dei cittadini, sulla libertà di voto degli elettori e sulla parità di "chances" delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale, né sul carattere unitario della rappresentanza elettiva. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, e 7, comma 1, della legge regionale della Valle d'Aosta 13/11/2002, n. 21, già modificata dalle leggi regionali 11/3/1993, n. 13 e 1°/9/1997, n. 31, e della legge regionale 19/8/1998, n. 47, sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione. * Corte cost., 13 febbraio 2003, n. 49.

● Posto che l'art. 3, primo comma, e soprattutto l'art. 51, primo comma, garantiscono l'assoluta eguaglianza fra i due sessi nella possibilità di accedere alle cariche pubbliche elettive, nel senso che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può mai essere assunta come requisito di eleggibilità, ne consegue che altrettanto deve affermarsi per quanto riguarda la "candidabilità". Infatti, la possibilità di essere presentato candidato da coloro ai quali (siano essi organi di partito, o gruppi di elettori) le diverse leggi elettorali, amministrative, regionali o politiche attribuiscono la facoltà di presentare liste di candidati o candidature singole, a seconda dei diversi sistemi elettorali in vigore, non è che la condizione pregiudiziale e necessaria per poter essere eletto, per beneficiare quindi in concreto del diritto di elettorato passivo sancito dal richiamato primo comma dell'art. 51. Viene pertanto a porsi in contrasto con i suddetti parametri costituzionali la norma di legge che imponga nella presentazione delle candidature alle cariche pubbliche elettive qualsiasi forma di quote in ragione del sesso dei candidati, pur riconoscendosi che misure siffatte, costituzionalmente illegittime se imposte per legge, possono invece essere valutate positivamente ove siano liberamente adottate da partiti politici, associazioni o gruppi che partecipano alle elezioni, anche con apposite previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti concernenti la presentazione delle candidature. Come è significativamente avvenuto con l'appello del Parlamento europeo (risoluzione n. 169 del 1988) affinché siano stabilite quote di riserva per le candidature femminili, appello indirizzato ai partiti politici e non ai governi e ai parlamenti nazionali, con implicita conferma, in questo campo, dell'impraticabilità, della via di soluzioni legislative. * Corte cost., 12 settembre 1995, n. 422.